



**REPUBBLICA ITALIANA**  
*in nome del popolo italiano*  
**La Corte di Appello di Firenze**  
*Sezione Lavoro*

composta da

dr. Maria Lorena Papait	Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu	Consigliera
dr. Nicoletta Taiti	Consigliera rel.

nella causa iscritta al n. **578/2019** r.g. promossa da:

**ATTILIO CARACCILO, PAOLA SICILIANO, VITO DELLE DONNE, PAOLA MICELI,  
ALESSANDRA FERRANTE, ALESSANDRO MARRA, GABRIELLA BRUNO, SANTA  
GABALLO, MAURIZIO CARPENTIERI**

con gli avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo

appellanti

**LUCA GIOVANNI FANIZZA, GIUSEPPE ANTONIO MEO, CINZIA GRANDE, MARTA  
MUSCATELLO, ANTONELLA CONTEDEUCA, VITTORIA CALÒ, NEVE LONGO**

con l'avv. Piergiovanni Alleva

appellanti

contro

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A,**

con gli avv.ti Marcello Giustiniani, Antonella Negri, Anna Grazia Sommaruga, Pietro Burroni e  
Claudia Nuti

appellata

**FRUENDO S.RL.**

con gli avv.ti Guglielmo Burragato e Gian Luca Pinto

appellata

avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 21/2019 del Tribunale di Siena, pubblicata il 25.1.2019.

rilevato che l'art. 221 del d.l. 19-5-2020 n. 34 convertito con modificazioni nella l. 17-7-2020 n. 77 (rubricato «*Modifica all'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e disposizioni in materia di processo civile e penale*») al comma 4 stabilisce che: «*4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e dà alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile*»;

- lette le note depositate dalle parti;

all'udienza del **30 novembre 2021**, tenutasi con le modalità sopra descritte, ha pronunciato fuori udienza la seguente

### **SENTENZA**

La vicenda in fatto presupposto dell'odierno contendere (come risultante anche documentalmente) può essere riassunta nei seguenti termini:

-nel dicembre 2013 Monte dei Paschi di Siena spa (MPS) deliberava la cessione di un ramo d'azienda, il c.d. D.A.A.C.A (Divisione attività amministrative e contabili ausiliarie), con effetto far data dal 1.1.2014; procedura di cessione preceduta da intese sindacali;

-la cessione avveniva nei confronti della cessionaria Fruendo srl (società c.d. New Company, ovvero sia costituita in vista dell'operazione) a cui veniva ceduto il suddetto ramo avente ad oggetto servizi di back office di natura amministrativa e contabile, con passaggio di 1064 dipendenti in tutta Italia (in particolare, gli odierni appellanti erano dipendenti del C.O.G. di MPS); con tale cessione venivano cedute le attività afferenti ai seguenti uffici: help desk, bonifici esteri, incassi e pagamenti, servizi vari e cc, ipoteche, promozione finanziaria, reti alternative.

-la società Fruendo srl era partecipata al 60% da Bassilichi e al 40% da Accenture spa;

-a tale cessione si accompagnò la stipula di due contratti di appalto (sempre con effetto dal 1.1.2014) tra MPS e Fruendo e tra MPS e Accenture SI, con cui i servizi furono trasferiti, in parte, all'una società, e, in altra parte, all'altra società, con subappalto di Accenture verso Fruendo srl per l'esecuzione dei servizi di competenza di Accenture;

-venivano altresì stipulati contratti di sublocazione a titolo oneroso in tutta Italia tra MPS e Fruendo per l'utilizzo di immobili MPS, arredi, impianti, servizi acqua, luce, gas, parcheggi, mense, bar ecc. Parimenti, fu stipulato un contratto di servizi a titolo oneroso tra il C.O.G (Consorzio Operativo del Gruppo MPS che gestiva gli applicativi MPS) e Fruendo srl, per consentire a quest'ultima di utilizzare tali applicativi nell'attività di back office esternalizzata; mentre il COG si impegnava alla gestione e manutenzione degli stessi;

-veniva altresì rilasciata procura speciale da MPS a Fruendo perché questa agisse in nome e nell'interesse della banca nei confronti di terzi, con potere di sottoscrizione per girata di titoli, presentazione esposti, ecc.

- gli odierni appellanti, in virtù di detta operazione di cessione, transitavano dal COG MPS alla Fruendo srl.

I lavoratori di cui in epigrafe proponevano quindi ricorso al Tribunale di Siena, chiedendo di accertare la simulazione e/o nullità e/o illegittimità e/o illiceità della cessione del rapporto di lavoro, dichiarando la prosecuzione del rapporto di lavoro con MPS spa dal 1.1.2014 o dalla diversa data accertata; in subordine, di accertare l'illegittimità dell'appalto di manodopera tra MPS e Fruendo srl, dichiarando la prosecuzione o costituzione del rapporto di lavoro con MPS spa dal 1.1.2014 o dalla diversa data accertata.

Gli appellanti contestavano l'operazione di cessione, desumibile dall'esame dello stesso contratto, con cui si erano ceduti i servizi di back office, oltre a immobilizzazioni, impianti e macchinari ecc, il cui valore (€ 7.000) era irrisorio; mentre i mezzi di produzione dei servizi di back office, costituiti dagli applicativi informatici, erano rimasti in MPS e ai quali si accedeva utilizzando le pregresse credenziali. L'organizzazione dell'attività lavorativa nei vari settori (help desk; bonifici estero; SOR-reparto, incassi e pagamenti; servizi vari e CC; ufficio ipoteche; promozione finanziaria) non aveva subito modifiche, attività che veniva svolta con le stesse modalità operative, avvalendosi delle stesse normative, sotto le continue disposizioni e direttive di MPS.

In sostanza, la cessione (come ritenuto anche da altri Tribunali, doveva ritenersi illegittima, mancando i due requisiti essenziali ovverosia: 1) la preesistenza (rispetto alla cessione) del ramo d'azienda ceduto, ovverosia della DAACA, in cui erano state fatte confluire tutte le attività di back office in vista proprio della predetta cessione nonché 2) l'autonomia funzionale di detto ramo, per le ragioni suesposte in merito alle modalità (non autonome) di funzionamento dei vari settori

Sussisteva altresì un illecito appalto di manodopera, ricorrendone le relative caratteristiche sia perché l'appaltatore non era in grado di produrre un autonomo risultato produttivo rispetto alla complessa organizzazione del committente sia perché quest'ultimo continuava ad esercitare poteri di direzione e controllo sui lavoratori passati a Fruendo srl.

Si costituivano Monte dei Paschi di Siena spa e Fruendo srl che, oltre a contestare le argomentazioni di cui al ricorso, eccepivano l'intervenuta decadenza dalle azioni di impugnativa sia della cessione d'azienda che dell'illecita intermediazione di manodopera.

La causa veniva decisa dal Tribunale di Siena, il quale (in relazione alla posizione degli odierni appellanti) dichiarava l'inammissibilità della domanda giudiziale, con compensazione integrale delle spese di lite.

Il Tribunale assumeva l'intervenuta decadenza dall'impugnativa della cessione di azienda ex art 32, comma 4, lett C) L. n. 183/2010 e art 6 L. n. 604/1966, secondo cui il termine di 60 giorni doveva farsi decorrere dal trasferimento del ramo di azienda. Pertanto, gli stessi avrebbero dovuto impugnare stragiudizialmente detto trasferimento a far data dal 1.1.2014 (e quindi entro il 1.3.2014) e poi proporre ricorso al giudice entro i successivi 180 giorni e quindi al più tardi entro il 28.8.2014. invece, nessuna impugnativa stragiudiziale era stata effettuata e il ricorso al Tribunale era stato depositato nell'anno 2016.

La decadenza era maturata anche in relazione alle ipotesi di intermediazione illecita di manodopera, avuto riguardo all'ipotesi di cui alla lett. D) dell'art 32, comma 4, L. n. 183/2010, a cui era riconducibile la fattispecie in esame. Il giudice, richiamando in particolare Cass n. 13179/2017 (secondo cui, nelle ipotesi di intermediazione, il termine di decadenza decorreva dalla cessazione dell'utilizzazione del lavoratore da parte di un terzo), affermava che nella fattispecie per cui è causa si versava in una ipotesi diversa rispetto a quella di cui alla pronuncia della Suprema Corte, dal momento che non mancava un provvedimento datoriale da impugnare, *"....sussistendo invece un puntuale momento cronologico di rottura..."*, stante che non ricorreva un ipotesi di assunzione originaria da parte di un apparente appaltatore, bensì di un passaggio a quest'ultimo, avvenuto alla data del 1.1.2014 (data di cessione del ramo di azienda e di inizio appalto): pertanto, non poteva affermarsi che la situazione che aveva determinato una cesura definitiva e la reazione del lavoratore non si era ancora verificata. Il Tribunale deduceva altresì che semmai, rispetto ad altre fattispecie, diversamente da quanto statuito dalla Cassazione avrebbe potuto riconoscersi una datazione anteriore rispetto alla cessazione del rapporto, ove vi fossero allegazioni da parte del lavoratore di una consapevolezza della illegittimità dell'appalto.

La declaratoria di inammissibilità legittimava la compensazione integrale delle spese del grado, stante la estrema complessità e controvertibilità della materia e delle questioni trattate.

La sentenza viene impugnata da tutti i lavoratori appellanti di cui in epigrafe i quali concludono per la declaratoria di illegittimità dell'appalto di manodopera intercorso tra MPS spa e Fruendo srl, con prosecuzione e costituzione di un rapporto di lavoro tra i ricorrenti e MPS spa ad ogni effetto di

legge e con ogni conseguenza giuridica ed economica a decorrere dal 1.1.2014 o dalla diversa data di giustizia; con condanna delle società alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio nonché delle spese del presente grado, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Gli appellanti, riportando testualmente il contenuto del ricorso di cui al primo grado, contestano la pronuncia, con due motivi di appello:

1) la sentenza andava censurata laddove aveva dichiarato sussistere la decadenza ex art 32, comma 4, lett d), accogliendo così le domande delle convenute che anche tale decadenza avevano sollevato, con riferimento ad un *dies a quo* individuato nella data di cessione/appalto (1.1.2014). In merito, doveva invece richiamarsi Cass. n. 13179/2017, secondo cui la normativa di cui al citato art 32, in punto di decadenza, importando limitazioni all'esercizio dell'azione giudiziale doveva essere interpretata rigorosamente; nell'ipotesi di cui al comma 4, lett d), non essendoci un provvedimento da impugnare risultava difficile individuare il *dies a quo* di decorrenza del termine decadenziale, dovendosi pertanto in tal caso fare riferimento a quanto stabilito in materia di somministrazione dal d.l.vo n. 81/2015 che, all'art 39, aveva indicato quale momento di decorrenza del termine di cui all'art 6 della L. n. 604/1966 la data in cui il lavoratore aveva cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore (in tal senso, si era allineata anche la giurisprudenza di merito). Tale data rilevava anche nella presente fattispecie e, siccome il rapporto presso l'utilizzatore non era ancora cessato, nessuna decadenza poteva essere maturata.

Il Tribunale aveva confuso il ruolo di MPS come cedente e quello di MPS come utilizzatore illecito. Peraltro, l'apprezzamento in merito all'illiceità di un appalto il lavoratore lo poteva acquisire soltanto nel tempo e, far coincidere il *dies a quo* con la cessazione del rapporto di lavoro, consentiva allo stesso di valutare lo svolgimento o meno in termini di illiceità del medesimo appalto.

2) l'accoglimento del gravame comportava pertanto la necessità di riformare anche la sentenza in punto di spese, dovendosi addebitare alle società anche quelle spese del primo grado che il giudice aveva compensato.

Gli appellanti reiteravano inoltre le richieste di prova orale diretta e contraria di cui al giudizio davanti al Tribunale.

In questo grado si costituisce Fruendo srl che, nel chiedere la conferma della sentenza, in via preliminare, ha evidenziato il passaggio in giudicato della sentenza del primo giudice, laddove questi aveva dichiarato l'intervenuta decadenza dall'impugnativa della cessione del ramo di azienda (capo di sentenza che non era stato fatto oggetto di appello).

La società appellata dichiara innanzitutto di condividere il processo argomentativo della sentenza in punto di decadenza ex art 32, comma 4, lett D), con riferimento all'asserita illegittimità dell'appalto di manodopera; né poteva trascurarsi il fatto che erano stati gli stessi appellanti, nel ricorso di primo grado ad evidenziare come l'illiceità dell'appalto fosse iniziata a far data dal 1.1.2014, così come gli stessi avevano evidenziato, sin da tale data, lo svolgimento di un rapporto caratterizzato dall'assenza di direttive in capo a Fruendo.

Nel merito, l'appellato riassume le vicende societarie, rilevandosi come società Basilichi e Accenture fossero grandi realtà economiche (Basilichi era quotata nell'outsourcing di molte banche; il Gruppo Accenture era quotato in borsa a New York); come la cessione di ramo di azienda fosse stata comunicata da MPS alle OO.SS, ex art. 47 L. 428/1990, e vi fosse stato un accordo tra Mps e sindacati con individuazione dell'oggetto della cessione.

Quanto a Fruendo srl si trattava di società che aveva una compiuta organizzazione aziendale, anche in rapporto al servizio oggetto di cessione del ramo di azienda. A seguito di detta cessione e dell'appalto, i sistemi applicativi usati per i servizi appaltati erano stati messi a disposizione dal Consorzio Operativo del Gruppo MPS (COG), in forza di un distinto contratto a titolo oneroso, mediante il quale il suddetto Consorzio si era impegnato a prestare in favore dei fornitori, oltre agli applicativi, le relative licenze, e le infrastrutture relative ai servizi di information technology necessari ai fini della fornitura dei servizi, come documentato. Era stato mantenuta la dislocazione territoriale in MPS, ma sulla base di contratti di affitto dei locali in cui si erano svolti i servizi ceduti (che erano distinti da quelli MPS), con pagamento del relativo canone e degli oneri accessori, luce ecc.

Sebbene inizialmente gli appellanti utilizzassero le stesse credenziali MPS, tuttavia gli stessi non erano comunque più riconosciuti dal sistema come dipendenti MPS né avevano più accesso alle funzionalità dei dipendenti MPS; nel tempo furono poi cambiate anche le credenziali. Fruendo srl aveva inoltre un proprio server e un internet aziendale.

Il rapporto di lavoro degli appellanti era gestito dai dipendenti Fruendo e non da MPS, come si evinceva documentalmente per le singole attività e per i singoli dipendenti: le mail prodotte dagli appellanti riguardavano scambi con dipendenti MPS in relazione a corrispondenti attività in MPS e comunque per ipotesi di urgenze): MPS esercitava un mero coordinamento (come evincibile dai capitoli di prova orale di si chiedeva l'assunzione). Parimenti era Fruendo ad avere effettuato la formazione degli appellanti.

Ad avviso della società, quindi l'autonomia organizzativa di Fruendo srl e il rischio d'impresa sulla stessa gravante era indice di genuinità dell'appalto.

Banca Monte dei Paschi di Siena spa si costituisce, associandosi alla eccezione di passaggio in giudicato della sentenza sulla declaratoria di intervenuta decadenza dall'impugnativa della cessione del ramo di azienda. In via preliminare, solleva due eccezioni: di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art 434 cpc (per mancanza di specificità dei motivi) nonché di carenza di interesse ad agire ex art 100 cpc, eccezione fondata sul fatto che gli appellanti godrebbero presso Fruendo srl di un trattamento giuridico ed economico identico a quello che avevano in MPS, in relazione a tutta una serie di istituti che vengono elencati.

MPS ripropone quindi analoghe argomentazioni di Fruendo srl sia in relazione alla condivisibilità della sentenza in relazione alla declaratoria di intervenuta decadenza dall'impugnativa dell'appalto sia nel merito, sia in merito allo svolgimento dell'attività degli ex dipendenti MPS, aggiungendo considerazioni difensive anche sulla questione afferente la cessione del ramo di azienda, per l'ipotesi in cui si ritenesse insussistente il giudicato intervenuto.

Con memoria depositata in data 1.3.2021, si è costituito l'avv Piergiovanni Alleva come nuovo difensore di alcuni degli appellanti (come specificamente indicati in epigrafe), chiedendo l'accoglimento delle conclusioni e per le medesime condivisibili ragioni dedotte dai precedenti difensori, oltre che per ulteriori motivi. In particolare, tale difesa assume la nullità del contratto di appalto MPS-Fruendo per mancanza dell'effettivo rischio imprenditoriale, in violazione dell'art. 84, co.2, d.lgs. 276/2003.

Detta nullità, che conseguiva alla violazione del divieto di intermediazione illecita di manodopera, poteva essere rilevata d'ufficio e non contrastava con il divieto dei *nova* in appello (richiamandosi sul punto Cass. SU. n. 7294/2017 che aveva definitivamente imposto una interpretazione "rigorista" dell'art. 1421 cc, in forza della quale può rilevarsi d'ufficio la nullità in grado di appello su un contratto di cui si discute l'adempimento o il non adempimento).

Il nuovo difensore ha quindi dedotto come l'originaria difesa degli appellanti avesse individuato un motivo di nullità dell'appalto (mancanza di una organizzazione propria); a tale motivo doveva però aggiungersi quello costituito dalla insussistenza del rischio imprenditoriale in capo a Fruendo srl, considerato che il corrispettivo pagato per l'appalto costituiva in realtà un mero "ripiano" dei costi variabili in concreto sopportati dall'appaltatore (il tutto, in contraddizione con il rischio d'impresa di cui all'art 84): in particolare, il difensore richiama i bilanci dai quali si evinceva che: a) il valore della produzione (ossia ricavi e altri proventi) e b) i costi della produzione, si equivalevano (sussistendo, nella sostanza, un mero accordo di ripiano per le spese sostenute da un prestanome).

Le appellate, nelle note di udienza, si sono concordemente opposte alle nuove argomentazioni, in quanto afferenti ad una nuova *causa petendi*, nonché all'ingresso di nuova documentazione (bilanci).

In particolare, è stato evidenziato come: i lavoratori avessero proposto un'azione tipica fondata sull'art 29 d.l.vo n. 276/2003 che non poteva comunque dar luogo a nullità del contratto, ma alla costituzione di un rapporto di lavoro con un terzo per assenza degli indici ivi previsti; l'art 84 citato riguardava temi che nulla avevano a che vedere con il citato giudizio; il giudice non poteva rilevare d'ufficio una ragione diversa da quella espressamente e tempestivamente eccepita dalla parte con l'atto introduttivo in primo grado e l'azione proposta aveva una sua inequivoca specialità; la rilevabilità d'ufficio operava soltanto nelle controversie promosse per fare valere diritti che presuppongono la validità dei contratti, es. domanda di adempimento (ipotesi non ricorrenti nella specie). Gli appellati assumono altresì che comunque la tesi sarebbe anche infondata in quanto la circostanza della fissità del corrispettivo non avrebbe rilevanza giuridica sotto il profilo della genuinità dell'appalto: gli stessi bilanci, evidenziavano come la Fruendo srl avesse avuto notevoli perdite, vi fosse stato un aumento del capitale da parte del socio Ausilia. Mentre dalle note integrative al bilancio risultava che il personale assunto negli anni era stato di molto inferiore al totale dei costi di produzione, circa 20 milioni di euro; dalle stesse note integrative, si evincevano altresì importanti interventi di riorganizzazione e di efficientamento dei servizi, accordi con i sindacati per provvidenze ai lavoratori, adozione di importanti piani di formazione del personale; Fruendo inoltre aveva altri clienti, oltre MPS, aveva fatto assunzioni e rimodulato i compensi del contratto di appalto, che non sarebbe stato necessario rimodulare se fosse fondata la tesi di controparte.

\*\*\*\*\*

Così riassunta la vicenda all'esame della Corte, sia in fatto che nel suo iter processuale, possono esaminarsi le varie questioni sottoposte dalle parti.

Preliminarmente, deve darsi atto che gli appellanti Delle Donne e Ferrante hanno sottoscritto verbali di conciliazione (a spese compensate), verbali che sono stati prodotti in giudizio alla prima udienza utile, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione a tali posizioni.

#### ECCEZIONE EX ART 434 CPC

Ancora in via preliminare, si ritiene l'infondatezza della eccezione MPS di inammissibilità dell'appello ex art 434 cpc.

Invero, l'appello individua in modo adeguato le parti censurate della sentenza di primo grado (sia in punto di ritenuta decadenza sia in punto di spese); la soluzione alternativa proposta al giudice di

appello nonché le relative motivazioni ; riproponendosi nel merito - assorbito dalla pronuncia di inammissibilità - il contenuto del ricorso in primo grado.

Invero, “ *L'art. 434, comma 1, cpc .. non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente formulato un ricorso in appello, in cui le singole censure - attinenti alla ricostruzione del fatto e/o alla violazione di norme di diritto - erano state sviluppate mediante la indicazione testuale riassuntiva delle parti della motivazione ritenute erranee e con la analitica indicazione delle ragioni poste a fondamento delle critiche e della loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata)*”(così, Cass. n. 2143/2015, conforme n. 10386/2015 in motivazione).

In sostanza, per escludere la sanzione di inammissibilità, l'art. 434 cpc pone all'appellante un onere processuale - indubbiamente assolto nel caso in esame - per il quale l'impugnazione deve contenere una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella di primo grado (Cass. n. 17712/2016).

Ciò premesso, “*gli artt. 342 e 434 cpc .. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado*” (Cass. Sez. Un. n. 27199/2017, conforme Cass. sez. 6 – 3 n. 13535/2018).

#### ECCEZIONE EX ART 100 CPC

Sempre in via preliminare, non appare condivisibile l'eccezione della medesima parte sul difetto di interesse ad agire dei lavoratori appellanti (secondo MPS, l'esame dell'accordo sindacale del 21 dicembre 2013 evidenzerebbe che gli stessi hanno mantenuto le stesse condizioni di lavoro in atto presso MPS: stesso contratto collettivo applicato; l'inquadramento contrattuale; i trattamenti retributivi, financo migliorativi; l'iscrizione ai Fondi pensione aziendali; i buoni pasto; gli orari di

lavoro; i trattamenti in materia di permessi e congedi; le sedi di lavoro negli stessi Comuni, quanto meno per un certo periodo).

A tale proposito, si osserva come l'interesse ad agire non deve essere identificato, impropriamente, con un concetto di "utilità pratica" alla decisione che si intende conseguire.

In realtà, tale interesse deve essere inteso in senso tecnico giuridico, ovverosia come risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice, costituito dalla rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico e sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che possono essere successivamente accertati (in tal senso fra le altre, Cass. 6732/10, n. 101000/07, n. 11536/06, n. 5362/05).

Se tale è la nozione di interesse ad agire a cui deve farsi riferimento, va senz'altro affermata la sua ricorrenza nella specie, laddove gli appellanti chiedono al giudice di fare chiarezza in ordine ad un rapporto che, secondo la loro prospettazione, presenta una oggettiva incertezza in merito alla individuazione dell'effettivo datore di lavoro.

#### ECCEZIONE DI DECADENZA E MERITO

Al fine di circoscrivere la materia del contendere, va evidenziato che le conclusioni dell'atto di appello afferiscono alla sola declaratoria di illegittimità dell'appalto e alla conseguente prosecuzione/constituzione del rapporto di lavoro degli appellanti con MPS; onde su tutte le questioni (non riproposte) afferenti la cessione del ramo di azienda (decadenza dall'impugnativa della cessione e merito) è intervenuto giudicato.

In questa sede vanno dunque valutate le seguenti questioni:

- 1) se, in relazione all'asserito appalto illecito di manodopera, possa ritenersi maturata la decadenza ai sensi dell'art 32, comma 4, lett. D) L. n. 183/2010, in relazione al disposto di cui all'art 6 L. n. 604/1966;
- 2) per l'ipotesi di non operatività della suddetta decadenza, se possa darsi ingresso all'ulteriore motivo di appello contenuto nella costituzione di nuovo difensore, ovverosia se tale questione debba essere considerata o meno una questione nuova e quindi debba essere o meno trattata nel merito, con ammissione dei relativi documenti;
- 3) se l'appalto in questione possa ritenersi genuino o se ricorra una ipotesi di illegittima interposizione di manodopera.

#### Questione sub 1).

La sentenza del Tribunale di Siena non appare condivisibile, laddove ha dichiarato l'inammissibilità per intervenuta decadenza ex art 32, comma 4 lett D) della L. n. 183/2010, in relazione all'art 6 L. n. 604/1966, individuando il *dies a quo* del termine decadenziale nella data del 1.1.2014 (dal quale ebbe effetto la cessione del ramo di azienda e inizio il rapporto di appalto).

Come è noto, la questione relativa al *dies a quo* nelle fattispecie interpositorie (in cui viene rivendicata la costituzione del rapporto con un terzo soggetto) riguarda il fatto che tale norma (laddove ha previsto che l'art 6 citato si applica anche "*in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto*") non contiene indicazione alcuna del momento dal quale il termine debba farsi decorrere.

Ad avviso del Collegio, tuttavia, nel silenzio della norma, non può che aderirsi ai criteri indicativi offerti dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13179/2017, la quale ha individuato come *dies a quo* la cessazione dell'utilizzazione della prestazione da parte dell'utilizzatore: con la conseguenza che, nel caso di specie, essendo il rapporto non cessato, nessuna decadenza sarebbe maturata.

La Corte ha invero affermato: 1) poiché l'art 32 citato afferisce ad "*... una limitazione temporale per l'esercizio dell'azione giudiziaria di non poco conto, tanto da dover ritenere che la norma oggetto di esame abbia carattere di eccezionalità (cfr Cass.n. 27055/2013 in tema di impugnativa di licenziamento) si impone un'interpretazione particolarmente rigorosa in particolare della fattispecie di chiusura prevista alla lettera d) prima ricordata...*"; 2) che "*...la fattispecie contemplata dalla lettera d) del c.4<sup>o</sup> può quindi riferirsi, oltre che alla somministrazione irregolare espressamente richiamata dalla norma, agli appalti illegittimi o ancora alla violazione delle norme sul distacco e comunque a tutte quelle altre tipologie in senso lato interpositorie.....*"; 3) che "*...nell'ipotesi regolata dalla lettera d) del 40 comma citato non è facilmente individuabile il dies a quo dal quale far valere il diritto di impugnare il contratto di lavoro intercorso con il formale (fittizio o interposto) datore di lavoro. Ed infatti non essendoci un provvedimento datoriale da impugnare, risulta anche difficile stabilire il momento dal quale far decorrere il termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale...*"; 4) che tale imprecisione normativa "*.....è stata infatti corretta, quanto meno per la fattispecie della somministrazione, dal nuovo D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) che all'art.39 ha previsto che "ove il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966 e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore"*"; 5) che "*...Una tale decorrenza infatti risulta coerente con la previsione normativa che si riferisce alle ipotesi di azioni dirette ad impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro con l'effettivo datore di lavoro nei confronti del quale si rivendica l'esistenza di tale rapporto.....*".

A contestare una suddetta decorrenza non varrebbe la circostanza che, diversamente da quanto dedotto dalla Cassazione, nella fattispecie concreta sussisterebbe un provvedimento datoriale di cesura, afferente il “passaggio” dei lavoratori; confondendosi così la cessione del ramo di azienda dall’istituto dell’appalto.

Né appare rilevante la circostanza (dedotta dagli appellati) che, alla data del 1.1.2014 (quando si verificò la cessione dell’azienda e furono stipulati gli appalti), i lavoratori avessero già consapevolezza della asserita illegittimità dell’operazione come, peraltro, risulterebbe anche documentalmente (doc. 102,14 e 111). Così come non sembra rilevante l’affermazione di un inammissibile permanere in capo ai lavoratori della possibilità di contestare l’appalto per ben 18 anni, essendo tale la durata dello stesso.

Invero, la consapevolezza della illegittimità dell’appalto da parte degli ex dipendenti MPS non era prefigurabile con certezza al 1.1.2014, ma solo in via di mera ipotesi (ben potendo gli stessi avere sul momento un sospetto sulla correttezza del nuovo assetto del loro rapporto di lavoro): solo con lo svolgimento della successiva attività in Fruendo srl avrebbero potuto evidenziarsi modalità di gestione dell’organizzazione della prestazione lavorativa che palesavano la ritenuta assenza di genuinità dell’appalto in favore di una ipotesi intermediazione illecita di manodopera.

La tesi del *dies a quo* rapportato alla cessazione dell’utilizzo della prestazione da parte dell’utilizzatore, peraltro, oltre ad avere supporto nella giurisprudenza di legittimità (nonchè nella legge, ovverosia nel D.l.vo n. 81/2015, seppur limitatamente all’istituto della somministrazione) appare anche quella più idonea a garantire l’effettività del diritto di difesa del lavoratore; diritto che quindi deve anche prevalere sul protrarsi dell’incertezza sulla possibilità o meno di contestazione del rapporto per tutta la durata dell’appalto.

#### Questione sub 2.

Gli appellanti avevano prospettato le loro richieste fin dal giudizio di primo grado in termini di prosecuzione o costituzione del rapporto di lavoro con MPS sul presupposto della illegittimità della cessione del ramo di azienda o della sussistenza di una interposizione illegittima di manodopera, stante la non genuinità dell’appalto.

In grado di appello la domanda è stata limitata alla seconda prospettazione.

Il nuovo difensore, pur concludendo per l’accoglimento delle conclusioni come prospettate dagli appellanti (prosecuzione/costituzione del rapporto), introduce però una diversa prospettazione, invocando una nullità del contratto (per assenza di rischio imprenditoriale), in violazione dell’art 84 D.l.vo n. 276/2003.

A prescindere dal fatto che non appare comprensibile il richiamo a detta norma e il suo rilievo a base della nuova prospettazione (attenendo, tale norma, alle procedure di certificazione nonché ai

decreti che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è chiamato ad adottare in relazione ai codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione illecita e appalto genuino), la nullità del contratto invocata non potrebbe dare comunque luogo agli effetti voluti dagli appellanti di prosecuzione/ricostituzione del rapporto lavorativo.

Nella specie, invero, non sussiste una questione di nullità di un contratto che deve essere dichiarata, bensì deve esaminarsi l'eventuale non genuinità dell'appalto, con gli effetti previsti in materia di costituzione del rapporto; ed in tale disamina incide soprattutto l'individuazione dei soggetti che hanno il potere di autodeterminazione dell'organizzazione del lavoro dei dipendenti.

Quindi siamo fuori dal tema della nullità del contratto che il giudice può rilevare d'ufficio e che è ostativa alla valutazione di una domanda (es. di adempimento) fondata su quel contratto: in tal caso, non ricorre una domanda di adempimento, ma una richiesta di costituzione del rapporto di lavoro sul presupposto della illegittimità dell'appalto; con conseguente irrilevanza di ogni questione di rilevanza d'ufficio e dei "nova" in appello.

Ne consegue quindi l'inammissibilità anche della produzione dei relativi documenti.

### Questione sub 3)

Ciò posto, rimane dunque ferma la prospettazione effettuata fin dal primo grado dagli appellanti, i quali avevano sostenuto che - al fine di accertare la genuinità o meno dell'appalto - doveva valutarsi a chi spettasse la gestione del rapporto con il personale transitato in Fruendo: emergendo documentalmente che i lavoratori ceduti avevano mantenuto costanti rapporti con i dipendenti di MPS, loro abituali interlocutori (come era avvenuto ante cessione), con utilizzo di strumentazione MPS; che il rischio di impresa, inteso come rischio inerente la gestione dei mezzi di produzione e del servizio, era in capo alla stessa MPS (così, gli appellanti).

Posto che l'onere probatorio dei fatti oggetto di tale prospettazione è a carico degli appellanti, deve innanzitutto ricordarsi che tale prova riguarda l'individuazione del soggetto titolare del potere di organizzazione della prestazione lavorativa, "*.....non essendo necessario, per realizzare un'ipotesi di intermediazione vietata, che l'Impresa appaltatrice sia fittizia, atteso che, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore all'organizzazione e direzione del prestatore di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, rimane priva di rilievo ogni questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo (Cass. lav. n. 11720 del 20/05/2009, conformi Cass. n. 18281 del 2007, n. 9264 del 2008. V. altresì Cass. lav. n. 17444 del 27/07/2009) (Cass n. 17102/2016).*

In particolare, si è ritenuto costantemente in giurisprudenza che sussiste una interposizione illecita di manodopera "*.....tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della*

*continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo"* (così, Cass n. 6343/2013; ma anche Cass n. 3681/2010; Cass n. 16016/07).

Inoltre e ancora, *"..... non è sufficiente verificare che l'appalto venga concluso con un soggetto dotato di una propria ed effettiva organizzazione, occorrendo accertare, in primo luogo, se, a termini di contratto, la prestazione lavorativa debba essere resa nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, in quanto finalizzata ad un autonomo risultato produttivo e, all'esito positivo di tale indagine, la concreta esecuzione del contratto e, quindi, l'esistenza, anche in fatto, dell'autonomia gestionale dell'appaltatore esplicitata nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro* (Cass n. 7034/2011; ma anche, Cass n. 5648/2009).

Tale giurisprudenza individua quindi, quale elemento significativo di discriminare tra l'appalto genuino e l'intermediazione illecita, quello inerente i poteri di direzione e controllo della prestazione lavorativa, attribuendo al contempo un ruolo secondario all'organizzazione aziendale dell'appaltatore, al fatto che questi abbia una sua autonomia organizzativa: il che, nella specie, significa, l'irrelevanza delle deduzioni dell'appellato Fruendo srl sul fatto che le società coinvolte nell'operazione (la stessa, Fruendo, Basilichi, Accenture) fossero tutte società dotate di una struttura organizzativa compiuta e complessa, oltre che quotate in Borsa.

Ferme tali considerazioni in diritto, parte appellante ha prodotto, in relazione ai singoli gruppi di attività appaltati nei vari settori, documentazione relativa alle attività svolte (ante e post cessione), dai quali emerge un permanere di poteri di direzione e controllo da parte di dipendenti MPS nei confronti dei dipendenti Fruendo (ex MPS):

- settore HELP DESK: è provato che l'attività in tale settore veniva svolta quotidianamente sotto le disposizioni e il monitoraggio di MPS. Significativi i manuali operativi MPS del febbraio 2014 (doc. 59-63), in cui viene fatto riferimento anche ad attività Fruendo nonché la corrispondenza via mail tra dipendenti MPS e dipendenti Fruendo concernenti aggiornamenti o offerta di assistenza;
- settore BONIFICI ESTERO: anche le attività di tale settore, di competenza del SOR di Lecce (ufficio esternalizzato) venivano svolte con continui contatti con dipendenti MPS. In tal senso, i manuali operativi (del luglio 2015) sulla gestione di bonifici ed incassi (ma anche dell'aprile 2015); la corrispondenza via mail relativa a richieste sia da MPS a Fruendo che viceversa (doc. 64- 66);
- settore INCASSI E PAGAMENTI: in tale settore appare rilevante la corrispondenza mail in cui Fruendo risponde a richieste di MPS, o comunque MPS fornisce chiarimenti richiesti a Fruendo (doc. 67-72);

-settore IPOTECHE: per le relative attività, vi sono mail MPS di richieste nella procedura di cancellazione ipoteche, di inviti a procedere da parte di MPS o comunque di chiarimenti da Fruendo a MPS, ad es. su documentazione varia (doc. 74);

- settore PROMOZIONE FINANZIARIA: per tale settore rileva la corrispondenza via mail di MPS su determinati questionari che entreranno in vigore e in cui si offrono consigli sulle nuove modalità (doc. 75);

-settore SERVIZI VARI: rilevante il doc. 73, afferente mail aventi ad oggetto segnalazioni di assistenza tecnica dal portale di MPS.

Fruendo srl, nel contestare la ricostruzione degli appellanti e nel rivendicare l'effettività del proprio ruolo datoriale, rileva:

-come sussistessero comunicazioni organizzative dell'Amministratore Delegato di Fruendo in cui si disponeva la creazione di nuove aree (in cui venivano fatte confluire anche funzioni diverse); si esercitava lo *ius variandi*, disponendo in merito ai soggetti che dovevano ricoprire le posizioni di responsabilità nelle singole aree, a chi tali soggetti dovevano riferire ecc. (doc. 10);

-come si evincesse documentalmente (doc. 19) la sussistenza di lamentele degli impiegati di essere stati ingiustamente adibiti ad altre funzioni: circostanza, ad avviso di Fruendo ammessa anche dagli stessi appellanti che, nel ricorso, lamentavano adibizioni ad altre mansioni da parte di tale società;

-come i rapporti tra le società MPS/Fruendo avvenissero soltanto a determinati livelli: in tal senso, il doc. 14, relativo al compendio Fruendo di regolamentazione di detti rapporti, anche con l'istituzione di 4 Comitati (Relazione, Management, Servizio, Controlli e Rischi) per discutere sui livelli di servizio e operatività;

-come la stessa Fruendo avesse elaborato propri manuali operativi redatti dalla stessa Fruendo sulle varie attività (gestioni bonifici esteri, operazioni on line, anticipi su fatture ecc) (doc. 21);

- come fosse Fruendo a formare il personale: come dimostrato dal doc 28, consistente in una tabella di riepilogo sui nomi dei soggetti formati, sull'oggetto della formazione, sulle ore di formazione nonché dal doc 31, relativo a slides di formazione Fruendo; così come erano Fruendo le schede di valutazione degli appellanti, sottoscritte da valutatore e valutato (doc. 29).

In merito alla valutazione di tale documentazione (in rapporto con quella prodotta dagli appellanti), si impongono alcune preliminari considerazioni.

Non vi è dubbio che la fattispecie concreta (sulla genuinità dell'appalto) presenti una maggiore complessità rispetto che in altri contesti societari in cui vi sono strutture organizzative più semplici; complessità data dal fatto che, nella specie, la Fruendo srl aveva una propria organizzazione strutturata e più complessa.

In tale contesto, è provato che Fruendo aveva inciso sulla organizzazione dei servizi che gli erano stati ceduti come ramo di azienda e che nel tempo avevano mutato la loro organizzazione, con l'istituzione di aree nuove, l'accorpamento di funzioni, decidendo chi dovesse essere messo a capo di un servizio e a chi questo dovesse riferire: ma si trattava comunque di decisioni riguardanti l'organizzazione societaria ad alti livelli.

Dagli atti emerge che lo *ius variandi* era stato esercitato verso l'appellato Fanizza; mentre dalle lettere di lamentela prodotte non si evince chiaramente chi fosse il soggetto che aveva effettuato le varie adibizioni, atteso che le lettere di contestazione erano indirizzate sia a MPS che a Fruendo; circostanza quest'ultima che attesterebbe, in ogni caso, come gli stessi lavoratori avessero chiaro di dovere comunque rendere conto di ogni aspetto del rapporto lavorativo ad MPS.

Non sembra poi elemento di rilievo univoco l'effettuazione da parte di Fruendo della formazione professionale; mentre relativamente alla circostanza che Fruendo avesse inteso adottare propri manuali di operatività delle attività lavorative non toglie valore al fatto che i manuali di operatività MPS continuavano ad essere seguiti (ad es. nei settori help desk e gestione bonifici esteri) e che fosse comunque MPS a comunicare a Fruendo gli aggiornamenti sulle varie attività, le modalità di svolgimento sopravvenute.

In tale contesto, per come sopra dedotto in relazione alle prove fornite dagli appellanti, può dirsi accertato che le singole attività venivano svolte dai dipendenti Fruendo (ex MPS) in continua correlazione con i dipendenti MPS (come avveniva per il periodo ante cessione), in un continuo interscambio quotidiano, che vedeva MPS avanzare richieste verso Fruendo (così come potevano essere chiesti reciproci chiarimenti): la documentazione prodotta dalle parti (esaustiva ai fini che qui interessano, senza necessità di dare ingresso alla prova orale richiesta, peraltro non scevra da connotati valutativi e di generalità) dà contezza di una situazione lavorativa degli appellanti immutata rispetto alla situazione ante cessione.

Deve poi considerarsi, quanto agli strumenti di lavoro utilizzati dai dipendenti ex MPS, ovverosia gli applicativi necessari per svolgere l'attività lavorativa, che si era trattato di strumenti che erano rimasti di proprietà MPS (anche se in locazione a Fruendo) e sotto il suo controllo, tanto che se sussistevano problemi di malfunzionamento, i dipendenti Fruendo dovevano fare necessitato ricorso a MPS (come emerso documentalmente).

A fronte di tali circostanze non appare di particolare rilievo il regime di user id, password, indirizzi di posta elettronica, se questi fossero MPS o Fruendo (in effetti, dagli atti risulta che la user id - matricola - rimase immutata rispetto a quella MPS solo inizialmente, come sostenuto da Fruendo e come emerge dagli stessi documenti di parte appellante, schermata computer; così come risulta

documentalmente che gli indirizzi di posta elettronica, inizialmente “MPS esterni” divennero successivamente intestati a Fruendo).

Deve infine aggiungersi un'ulteriore considerazione: l'appalto per cui è causa poggia le sue basi su una cessione di ramo d'azienda che questa stessa Corte, in altri analoghi precedenti, aveva ritenuto illegittima, in quanto relativa ad un ramo di azienda privo del necessario requisito di autonomia.

In proposito, preme qui richiamare la recente sentenza della Cassazione (n. 7364/2021) - di conferma di una pronuncia della Corte di Appello di Firenze dell'anno 2017 - nel quale la Suprema Corte ha rilevato come il trasferimento di ramo d'azienda sia configurabile (come affermato dalla giurisprudenza della CGUE: sentenze 20 gennaio 2011, causa C-463/09; 6 marzo 2014, causa C-458/12; 13 giugno 2019, causa C-664/17) anche quando oggetto della cessione sia un gruppo organizzato di dipendenti stabilmente assegnato a un compito comune senza elementi materiali significativi, purché tale entità preesista al trasferimento e sia in grado di svolgere quello specifico servizio prescindendo dalla struttura dalla quale viene estrapolata, in favore di una platea indistinta di potenziali clienti.

Riassumendo: pare al Collegio che, anche nel sistema organizzativo particolarmente articolato di Fruendo srl, sia comunque emerso in modo significativo che lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte degli ex dipendenti di MPS nei vari settori trasferiti fosse sottoposta alle direttive e al controllo della medesima banca; rimanendo in MPS la sostanziale organizzazione della prestazione lavorativa (elemento significativo nella valutazione della genuinità dell'appalto); organizzazione che era quotidiana o comunque costante e non limitata a situazioni di mera urgenza, come vorrebbe l'appellata Fruendo.

Deve quindi accogliersi l'appello e dichiararsi: l'illegittimità dell'appalto di manodopera tra MPS spa e Fruendo srl; la ricostituzione del rapporto di lavoro degli appellanti ad ogni effetto di legge, giuridico ed economico, con MPS spa, a far data dal 1.1.2014.

Le spese di lite del doppio grado di giudizio con riferimento alla difesa degli avv.ti Cirillo vanno poste a carico solidale delle appellate, previa compensazione di un terzo, attesa la soccombenza degli appellanti in primo grado sulla intervenuta decadenza dall'impugnativa della cessione di ramo d'azienda.

In particolare, tali spese vengono liquidate nei valori minimi ex DM n. 55/2014 e DM n. 37/2018, in considerazione del valore della causa (indeterminabile, complessità media), delle attività compiute nei due gradi in relazione al numero delle parti difese, per i seguenti importi:

-€ 19.390,50, da compensarsi nella misura di un terzo, e dunque per l'importo residuo di € 12.927,00, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori delle parti, antistatari;

-€ 12.505,40, da compensarsi nella misura di un terzo, e dunque per l'importo residuo di € 8.336,93 per compensi del secondo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori delle parti, antistatari.

Quanto alle spese relative alla intervenuta difesa dell'avv. Alleva in grado di appello, limitatamente agli appellanti in epigrafe, le stesse vengono liquidate nei valori minimi ex DM n. 55/2014 e DM n. 37/2018, in considerazione del valore della causa (indeterminabile, complessità media), delle attività compiute in grado di appello, per l'importo di € 10.085,00, con compensazione in ragione della metà, attesa la soccombenza sull'ulteriore questione introdotta, e dunque per la somma residua di € 5.042,50, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.

### **P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate in relazione alla posizione degli appellanti Vito Delle Donne e Alessandra Ferrante, in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 21/2019 del Tribunale di Siena, pubblicata il 25.1.2019, e in sua parziale riforma, dichiara l'illegittimità dell'appalto di manodopera tra Monte dei Paschi di Siena spa (MPS spa) e Fruendo srl, con ricostituzione del rapporto di lavoro degli appellanti con MPS ad ogni effetto di legge, giuridico ed economico, a far data dal 1.1.2014;

condanna le appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite per la difesa degli appellanti, così liquidate:

-previa compensazione di un terzo, per l'importo residuo di € 12.927,00, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo, antistatari;

-previa compensazione di un terzo, per l'importo residuo di € 8.336,93, per compensi del secondo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo, antistatari;

- previa compensazione della metà, per l'importo finale di € 5.042,50, per compensi del grado di appello in relazione alle posizioni difese dall'avv. Piergiovanni Alleva, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.

Firenze, 30 novembre 2021

La Consigliera est.  
*dott.ssa Nicoletta Taiti*

La Presidente  
*dott.ssa Maria Lorena Papait*